

# BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 30 giugno 2020

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista

***Circolare n. 28 del 2020***

## ***Premessa***

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza

In data 29 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 162, il DPCM del 27 giugno 2020 che dispone la **proroga dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei **contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi"**.

Of counsel

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Evelyne Povoleri  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA  
Avv. Agostino Cacciavillani  
FORO DI PADOVA

## ***Nuovi termini dei versamenti***

Il DPCM stabilisce in sintesi che i versamenti devono essere effettuati:

- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Risk manager  
Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi

## ***I soggetti interessati***

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM stabilisce che, analogamente allo scorso anno (*cf.* art. 12-*quinquies* co. 3 del D.L. 34/2019), la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all'art. 9-*bis* del D.L. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a € 5.164.569).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:


- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del D.L. 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)

Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che:



- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

### *I versamenti oggetto della proroga*

La proroga riguarda i “*versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi*”, ovvero:

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;
- il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

Come espressamente previsto dal DPCM, la proroga si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

La proroga deve ritenersi applicabile anche al **diritto annuale** per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Da ultimo il DPCM prevede l’estensione della proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall’art. 24 del D.L. 34/2020 (c.d. “Rilancio”).

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

*Balin & Associati*